

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 994/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 763/97 relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia 1
- ★ Regolamento (CE) n. 995/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania 2
- ★ Regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 6
- ★ Regolamento (CE) n. 997/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, che modifica i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 recanti modalità d'applicazione di alcuni contingenti tariffari nei settori delle uova e del pollame e che proroga il periodo di validità di alcuni certificati 11
- ★ Regolamento (CE) n. 998/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, che adatta gli allegati del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo 13
- Regolamento (CE) n. 999/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 15
- Regolamento (CE) n. 1000/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 17

1

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza	19
* Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1	28
* Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino	28

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

97/337/CE, Euratom:

* Decisione del Consiglio, del 27 maggio 1997, che nomina un membro del Comitato economico e sociale	29
---	----

97/338/CE, Euratom:

* Decisione del Consiglio, del 27 maggio 1997, che nomina un membro del Comitato economico e sociale	30
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 994/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 763/97 relativo all'istituzione di un regime di sorveglianza sulle importazioni di ciliegie acide fresche originarie delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 825/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CE) n. 825/97 ha esteso alla Repubblica federale di Jugoslavia il regime applicabile alle importazioni originarie della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, definito dal regolamento (CE) n. 70/97;

considerando che per le ciliegie acide fresche le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 70/97 sono state adottate con il regolamento (CE) n. 763/97 della Commissione⁽³⁾; che è opportuno modificare tale regolamento allo scopo di inserire nell'elenco dei paesi terzi ivi previsto la Repubblica federale di Jugoslavia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel titolo e nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 763/97, dopo la «Croazia» è inserita la «Repubblica federale di Jugoslavia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 29. 4. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 995/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1997****che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio per l'Estonia, la Lettonia e la Lituania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1926/96 prevede l'apertura di contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti a base di carni bovine; che le importazioni realizzate nei limiti di detti contingenti beneficiano di una riduzione dell'80 % dei tassi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998;

considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni dei quantitativi fissati per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, occorre scaglionare tali quantitativi tra vari periodi dell'esercizio 1997/1998;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione dei regimi considerati, si faccia ricorso ai titoli d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di

applicazione del regime di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96⁽⁵⁾, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽⁷⁾; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che i rischi di speculazione esistenti nel settore delle carni bovine con riguardo a detti regimi inducono a stabilire condizioni precise che gli operatori devono rispettare per poter avvalersi degli stessi; che per controllare queste condizioni è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

considerando che per garantire una gestione efficace dei regimi previsti è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione nell'ambito dei suddetti regimi sia fissata a 12 ECU/100 kg;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito dei contingenti in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(¹) GU n. L 254 dell'8. 10. 1996, pag. 1.

(²) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(³) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

(⁴) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(⁵) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

(⁶) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(⁷) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 1998, possono essere importate conformemente al disposto del presente regolamento, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1926/96;

— 1 650 tonnellate di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui ai codici NC 0201 e 0202, originarie dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4561;

— 220 tonnellate di prodotti di cui al codice NC 1602 50 10, originari della Lettonia; tale contingente reca il numero d'ordine 09.4562.

2. Per i quantitativi di cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotte dell'80 %.

3. I quantitativi menzionati al paragrafo 1 sono ripartiti nel corso dell'anno nel modo seguente:

— 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997,

— 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1998.

Se, nel corso del periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate per il primo periodo di cui al primo trattino sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo.

Articolo 2

1. Per poter fruire dei regimi di importazione di cui all'articolo 1:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova di aver svolto nei dodici mesi precedenti un'attività commerciale nel settore delle carni bovine con i paesi terzi e di essere iscritto in un registro nazionale dell'IVA;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto;

c) per ciascuno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino:

— la domanda di titolo deve vertere su un quantitativo non inferiore a 15 tonnellate di carne, in peso del prodotto, e non superiore al quantitativo disponibile per il pertinente periodo;

— può essere presentata soltanto una domanda per interessato;

— qualora l'interessato presenti più di una domanda, sono irricevibili tutte le sue domande relative al gruppo di cui trattasi;

d) nella casella 8, la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione:

— dei paesi di origine nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino;

— del paese di origine nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.

Il titolo obbliga ad importare da uno dei paesi indicati;

e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

— Regolamento (CE) n° 995/97

— Forordning (EF) nr. 995/97

— Verordnung (EG) Nr. 995/97

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 995/97

— Regulation (EC) No 995/97

— Règlement (CE) n° 995/97

— Regolamento (CE) n. 995/97

— Verordening (EG) nr. 995/97

— Regulamento (CE) n° 995/97

— Asetus (EY) N:o 995/97

— Förordning (EG) nr 995/97.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1445/95, la domanda di titolo e il titolo stesso possono recare, nella casella 16, vari codici NC che si riferiscono al gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto:

— dal 7 al 17 luglio 1997,

— dal 3 al 13 febbraio 1998.

2. Entro il quinto giorno lavorativo dalla fine del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate.

Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, suddiviso per quantità richieste e relativi codici di nomenclatura, nonché per paese di origine dei prodotti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande di titolo.

3. La Commissione decide al più presto e per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa esser dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono richiesti titoli superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1.

4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile.

5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

3. Non si applica l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo entro il quale può essere fornita la prova d'importazione con perdita della cauzione limitata al 15 % è di quattro mesi.

5. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli rilasciati scade il 30 giugno 1997.

Articolo 5

1. Al più tardi tre settimane dopo l'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine dei prodotti impor-

tati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

2. Al più tardi quattro mesi dopo ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità competente suddetta comunica alla Commissione le quantità di prodotti di cui all'articolo 1 per le quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 6

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg peso netto relativa al titolo d'importazione, in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 1 ECU/100 kg peso netto relativa alla comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 5, paragrafo 1, per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 7

I prodotti beneficeranno del disposto dell'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR. I rilasciati dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi di libero scambio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 996/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1997

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, per i pezzi congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91, la Comunità si è impegnata, in virtù della lista CXL ad aprire un contingente tariffario di un volume annuale di 1 500 tonnellate; che è necessario aprire tale contingente a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1° luglio e adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/97⁽³⁾, ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;

considerando che, per una efficiente gestione delle importazioni di carni originarie e provenienti dall'Argentina, tale paese deve rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità di impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente situato in Argentina; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per il buon funzionamento del regime;

considerando che, per garantire una corretta gestione delle importazioni dei pezzi detti «hampes» congelati originari e provenienti dall'Argentina, è opportuno disporre, se del caso, che il rilascio dei titoli d'importazione sia subordinato ad una verifica, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni riportate sui certificati di autenticità;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente soltanto sulla base dei titoli di importazione comunitari, pur derogando, per taluni aspetti specifici, alle disposizioni vigenti in materia;

considerando che, come l'esperienza dimostra, non sempre gli importatori comunicano alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente interessato; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione a garanzia del rispetto dell'obbligo di tale comunicazione;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettono alcune informazioni sulle importazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto a titolo pluriennale per periodi compresi tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo in prosieguo: «l'anno d'importazione» un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti «hampes» congelati della specie bovina di cui al codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo annuale di 1 500 tonnellate.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4020.

2. Per il contingente di cui al paragrafo 1, il dazio doganale comune «ad valorem» è fissato al 4 %.

3. Il quantitativo annuale del contingente è ripartito come segue:

- a) 700 tonnellate originarie e provenienti dall'Argentina,
- b) 800 tonnellate originarie e provenienti da altri paesi terzi.

4. Nell'ambito del contingente possono essere importate soltanto le «hampes» intere.

5. Ai fini del presente regolamento per «hampes congelate» si intendono le «hampes» che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, sono presentate congelate con una temperatura interna pari o inferiore a - 12°C.

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1997, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

Articolo 2

1. L'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La validità dei titoli d'importazione scade il 30 giugno successivo alla data del loro rilascio.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità che l'Argentina deve rilasciare viene redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, ed è composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. La carta da utilizzare ha un peso minimo di 40g/m².

2. Il formulario viene stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale dell'Argentina.

3. Ogni certificato di autenticità viene individualizzato con un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'allegato II (in prosieguo: «l'organismo emittente»). Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 4

1. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato I, dall'organismo emittente.

2. Il certificato di autenticità è regolarmente vistato quando indica il luogo e la data di emissione, reca il timbro dell'organismo emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Il certificato di autenticità è valido per un periodo di tre mesi dalla data del rilascio.

Tuttavia il certificato non può essere presentato all'autorità nazionale competente dopo il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

2. L'originale del certificato di autenticità, compilato conformemente alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, viene presentato, corredato di una copia, all'autorità nazionale competente contestualmente alla domanda del primo titolo d'importazione attinente al certificato di autenticità.

L'autorità summenzionata conserva l'originale di tale certificato.

Nei limiti del quantitativo in esso indicato, un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d'importazione. In tal caso l'autorità nazionale competente vista il certificato di autenticità per quanto concerne il livello d'imputazione.

L'autorità nazionale competente può rilasciare il titolo d'importazione soltanto dopo essersi accertata che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono a quelle ricevute dalla Commissione nelle relative comunicazioni settimanali. Il titolo viene allora rilasciato immediatamente.

3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2, quarto comma, in casi eccezionali e su domanda motivata del richiedente, l'autorità nazionale competente può emettere un titolo d'importazione sulla base del rispettivo certificato di autenticità prima di avere ottenuto le informazioni della Commissione. In tal caso la cauzione relativa al titolo d'importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è fissata a 50 ECU/100 kg peso netto. Dopo aver ricevuto l'informazione relativa al titolo, gli Stati membri sostituiscono detta cauzione con quella di 12 ECU/100 kg peso netto prevista all'articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 6

1. L'organismo emittente deve:

- a) essere riconosciuto come tale dall'Argentina;
- b) assumere l'obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) assumere l'obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Nel caso di cessato riconoscimento dell'organismo emittente, d'inadempimento di uno degli obblighi da esso assunti oppure di designazione di un nuovo organismo emittente, l'allegato II viene riveduto dalla Commissione.

Articolo 7

Per poter fruire del regime d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b):

- a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, deve avere un'attività nel settore degli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi ed è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA;
- b) la domanda di titolo presentata da un interessato può vertere su 80 tonnellate al massimo;
- c) nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo figura l'indicazione del paese di cui il prodotto è originario;
- d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) n° 996/97]
- Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)
- Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)
- Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 996/97]
- Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)
- Hampe [règlement (CE) n° 996/97]
- Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]
- Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)
- Diafragma [Reglamento (CE) n° 996/97]
- Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)
- Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97).

Articolo 8

1. Le domande di cui all'articolo 7 possono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro in cui è registrato il richiedente soltanto nei primi dieci giorni di ogni anno d'importazione. Qualora un unico interessato presenti più d'una domanda, tutte le domande sono irricevibili.

2. Il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di presentazione delle domande gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande.

La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vengono eseguite prima delle ore 16.00 del giorno indicato.

3. La Commissione decide quanto prima circa il seguito da dare alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

4. Se la Commissione ha deciso di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati quanto prima.

Articolo 9

1. Salvo il disposto del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per le quantità eccedenti il quantitativo

indicato nel titolo d'importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

3. Non si applica l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine entro il quale può essere fornita la prova d'importazione con perdita della cauzione limitata al 15 % è di quattro mesi.

Articolo 10

1. Entro le tre settimane successive all'importazione del prodotto di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità nazionale competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine del prodotto importato. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

2. Entro i quattro mesi che seguono ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità nazionale competente comunica alla Commissione le quantità del prodotto di cui all'articolo 1 per le quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione, ripartiti per paese di origine.

Articolo 11

1. All'atto della presentazione della domanda di titolo d'importazione, l'importatore costituisce una cauzione di 12 ECU/100 kg relativa al detto titolo, in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 1 ECU/100 kg relativa alla comunicazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 10, paragrafo 1 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di detta cauzione viene presa contestualmente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	ORIGINALE	
4. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Pezzi detti «hampes»		
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)	
10. Peso netto (in lettere)			
11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto attesta che i pezzi detti «hampes» descritti nel presente certificato corrispondono alle specificazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, entro i limiti previsti all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) dello stesso regolamento, e sono originari dell'Argentina. <p style="text-align: center;">Luogo: _____ Data: _____</p> <p style="text-align: center;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

Da compilare a macchina oppure a mano in carattere stampatello.

*ALLEGATO II***ORGANISMO DELL'ARGENTINA ABILITATO AD EMETTERE I CERTIFICATI
DI AUTENTICITÀ**

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

per i pezzi detti «hampes» dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).

REGOLAMENTO (CE) N. 997/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1997

che modifica i regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 recanti modalità d'applicazione di alcuni contingenti tariffari nei settori delle uova e del pollame e che proroga il periodo di validità di alcuni certificati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽⁸⁾,

considerando che sono stati concessi contingenti tariffari per alcuni prodotti dei settori delle uova e del pollame nell'ambito del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione⁽⁹⁾, del 22 giugno 1994, che stabilisce le

modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 958/96⁽¹⁰⁾ del regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1219/96⁽¹²⁾, e del regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame⁽¹³⁾; che, per agevolare gli scambi tra la Comunità europea e i paesi terzi, è necessario autorizzare l'importazione dei prodotti dei settori delle uova e del pollame senza l'obbligo di importare dal paese di origine, il quale va tuttavia menzionato nella casella 8 del titolo d'importazione per motivi di ordine statistico;

considerando che è opportuno applicare tali disposizioni ai titoli d'importazione la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati soltanto in parte;

considerando che, per consentire agli operatori di avvalersi delle nuove disposizioni previste dal presente regolamento prima della scadenza dei titoli, è opportuno prorogare la durata di determinati titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1431/94, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, il titolo obbliga ad importare dal paese indicato, tranne per i gruppi 3 e 5»;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

⁽⁶⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 130 del 31. 5. 1996, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.

⁽¹²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 55.

⁽¹³⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1474/95, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

- c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;».

Articolo 3

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1251/96, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

- c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;».

Articolo 4

1. Il periodo di validità dei titoli rilasciati per il primo trimestre del 1997 nell'ambito del regolamento (CE) n.

1431/94 per i gruppi 3 e 5 è prorogato fino al 31 luglio 1997.

2. Il periodo di validità dei titoli rilasciati per i primi due trimestri del 1997 nell'ambito del regolamento (CE) n. 1251/96 è prorogato fino al 31 luglio 1997.

3. Il periodo di validità dei titoli rilasciati per il primo trimestre del 1997 nell'ambito del regolamento (CE) n. 1474/94 è prorogato fino al 31 luglio 1997.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli la cui validità non è ancora scaduta e che non sono stati utilizzati o sono stati utilizzati solo in parte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 998/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1997

che adatta gli allegati del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2447/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 15, paragrafo 3 e 19,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3281/94 stabilisce la procedura da seguire per gli adattamenti relativi agli allegati I e II che si rendessero necessari per modifiche apportate alla nomenclatura combinata;

considerando che il regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione⁽³⁾ modifica dal 1° aprile 1997 la nomenclatura combinata allegata al regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione⁽⁴⁾ tenuto conto delle discussioni nell'ambito dell'OMC dove si è concluso che determinati prodotti dovrebbero essere ritirati dal trattamento di esenzione riservata ai prodotti farmaceutici; considerando che i relativi prodotti sono stati esclusi dallo schema di preferenze tariffarie generalizzate unicamente sulla base della loro esenzione dai diritti doganali e che è quindi oppor-

tuno reincluderli negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 3281/94 quando sono reintrodotti i diritti doganali; considerando che è quindi opportuno adattare conformemente tale allegato con effetto dal 1° aprile 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 3281/94 deve essere adattato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 10.

(3) GU n. L 75 del 15. 3. 1997, pag. 9.

(4) GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 3281/94 viene modificato nel modo seguente:

Nell'allegato I, parte 2:

- *anziché*: •ex 2903 Derivati alogenati degli idrocarburi, esclusi i prodotti della voce 2903 22 00*,
leggi: •2903 Derivati alogenati degli idrocarburi;
- *anziché*: •ex 2922 Composti amminici a funzioni ossigenate, esclusi i prodotti delle voci 2922 42 90 e 2922 49 10*,
leggi: •2922 Composti amminici a funzioni ossigenate*;
- *è inserito il seguente testo*:
•2930 90 20 Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)*;
- *anziché*: •3907 60 90*,
leggi: •3907 60*.

Nell'allegato I, parte 4:

- *nell'ex capitolo 29, sono soppressi i codici NC*: •2903 22 00,
2906 21 00,
2922 42 90, 2922 49 10,
2923 10 10,
2930 90 20*;
- *nell'ex capitolo 39, è soppresso il codice NC*: •3907 60 10*.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 999/97 DELLA COMMISSIONE**del 3 giugno 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 giugno 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	212	61,9
	999	61,9
0709 90 77	052	62,4
	999	62,4
0805 30 30	052	97,2
	388	69,7
	528	62,0
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	999	76,3
	060	49,9
	388	85,8
	400	88,9
	404	113,8
	508	89,3
	512	63,8
	528	67,5
	804	99,4
	999	82,3
0809 20 49	400	249,3
	999	249,3

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1000/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1997

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 964/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1997, pag. 25.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 giugno 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,77	3,91
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,77	9,15
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,77	3,72
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,77	8,72
1701 91 00 ⁽²⁾	28,44	11,01
1701 99 10 ⁽²⁾	28,44	6,49
1701 99 90 ⁽²⁾	28,44	6,49
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 97/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 1997

riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 27 novembre 1996,

- (1) considerando che è necessario, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato interno, adottare le misure intese a consolidare progressivamente tale mercato;
- (2) considerando che la libera circolazione delle merci e dei servizi riguarda non soltanto il commercio professionale ma altresì i privati; che essa implica per i consumatori la possibilità di accedere alle merci e ai servizi di un altro Stato membro alle stesse condizioni della popolazione di tale Stato;
- (3) considerando che la vendita transfrontaliera a distanza può rappresentare per i consumatori una delle principali manifestazioni concrete della realizzazione del mercato interno, come è stato constatato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione al Consiglio «Verso un mercato unico della distribuzione»; che è indispensabile per il buon funzionamento del mercato interno che i consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata fuori del proprio paese, benché quest'ultima disponga di una filiale nel paese di residenza del consumatore;
- (4) considerando che l'introduzione di nuove tecnologie comporta una moltiplicazione dei mezzi messi a disposizione dei consumatori per conoscere le offerte fatte dovunque nella Comunità e per fare le loro

ordinazioni; che taluni Stati membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per la protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi sulla concorrenza tra le imprese nel mercato unico; che è quindi necessario introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in questo settore;

- (5) considerando che i punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del Consiglio del 14 aprile 1975 riguardante un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore⁽⁴⁾ enunciano la necessità di proteggere gli acquirenti di beni o di servizi contro richieste di pagamento di merci non ordinate e contro i metodi aggressivi di vendita;
- (6) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Nuovo impulso alla politica di protezione del consumatore», approvata dalla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986⁽⁵⁾, annunciava al punto 33 che la Commissione avrebbe presentato proposte riguardanti l'impiego delle nuove tecnologie di informazione che consentono ai consumatori di fare a domicilio ordinazioni a un fornitore;
- (7) considerando che la risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per il rilancio della politica di protezione dei consumatori⁽⁶⁾ invita la Commissione a rivolgere i suoi sforzi in via prioritaria ai settori indicati nell'allegato; che questo allegato menziona le nuove tecnologie che consentono la vendita a distanza; che la Commissione ha dato seguito a questa risoluzione con l'adozione di un «piano d'azione triennale per la politica di protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)» e che detto piano prevede l'adozione di una direttiva in materia;
- (8) considerando che l'uso delle lingue in materia di contratti a distanza rientra nelle competenze degli Stati membri;
- (9) considerando che il contratto negoziato a distanza è caratterizzato dall'impiego di una o più tecniche di comunicazione a distanza; che queste diverse tecniche sono utilizzate nell'ambito di un sistema organizzato di vendita o di prestazione di servizi a

⁽¹⁾ GU n. C 156 del 23. 6. 1992, pag. 14 e GU n. C 308 del 15. 11. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 111.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 95), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU n. C 288 del 30. 10. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 51). Decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 e decisione del Consiglio del 20 gennaio 1997.

⁽⁴⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.

distanza senza che vi sia la presenza simultanea del fornitore e del consumatore; che la costante evoluzione di queste tecniche non consente di redigerne un elenco esaustivo ma richiede che vengano definiti principi validi anche per quelle tecniche che sono ancora poco impiegate;

- (10) considerando che una medesima transazione comprendente prestazioni successive o altri atti di esecuzione periodica può dare adito a qualificazioni giuridiche diverse, a seconda delle legislazioni degli Stati membri; che, fatta salva la facoltà degli Stati membri di ricorrere all'articolo 14, le disposizioni della presente direttiva non possono essere applicate in modo difforme, in funzione delle legislazioni degli Stati membri; che, a tal fine, appare pertanto legittimo prevedere che debba esserci conformità con le disposizioni della presente direttiva almeno in occasione della prima di una serie di prestazioni successive o del primo di altri atti di esecuzione periodica che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta prestazione o serie di prestazioni costituiscano l'oggetto di un contratto singolo ovvero di contratti successivi e distinti;
- (11) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare ad una diminuzione dell'informazione fornita al consumatore; che è necessario pertanto determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica di comunicazione impiegata; che l'informazione trasmessa deve inoltre conformarsi alle altre regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole⁽¹⁾; che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, è lasciato alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune informazioni di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche principali dei beni o servizi ed il loro prezzo;
- (12) considerando che in caso di comunicazione telefonica è opportuno che il consumatore ottenga sufficienti informazioni all'inizio della conversazione per decidere se continuare o meno;
- (13) considerando che l'informazione diffusa da talune tecnologie elettroniche ha spesso un carattere effimero in quanto essa non è ricevuta su un supporto durevole; che è necessario che il consumatore riceva, in tempo utile, per iscritto, informazioni necessarie ai fini della buona esecuzione del contratto;
- (14) considerando che il consumatore non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del contratto; che si dovrebbe prevedere un

diritto di recesso, a meno che la presente direttiva non disponga diversamente; che è necessario limitare ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri — qualora ve ne siano — derivanti al consumatore dall'esercizio del diritto di recesso, che altrimenti resterà formale; che questo diritto di recesso lascia impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legislazione nazionale, con particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati o servizi alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione contenuta nell'offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati membri determinare le altre condizioni e modalità relative all'esercizio del diritto di recesso;

- (15) considerando che è necessario altresì prevedere un termine di esecuzione del contratto qualora esso non sia stato stabilito all'atto dell'ordinazione;
- (16) considerando che la tecnica promozionale consistente nell'invio al consumatore di un prodotto o nella fornitura di un servizio a titolo oneroso senza richiesta preliminare o accordo esplicito da parte sua non può essere accettata, sempreché non si tratti di una fornitura di sostituzione;
- (17) considerando che occorre tener presenti i principi sanciti dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea, del 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che occorre riconoscere al consumatore un diritto alla protezione della vita privata, segnatamente per quanto concerne la tranquillità rispetto a talune tecniche di comunicazione particolarmente invadenti e che occorre pertanto precisare i limiti specifici all'impiego di tali tecniche; che gli Stati membri dovrebbero adottare opportune misure per proteggere efficacemente da siffatti contatti i consumatori che hanno dichiarato di non voler essere contattati tramite determinate tecniche di comunicazione, ferma restando la tutela specifica prevista per i consumatori a norma della legislazione comunitaria relativa alla protezione dei dati personali e della vita privata;
- (18) considerando che è importante che le regole fondamentali vincolanti della presente direttiva siano completate, ove opportuno, da regole di autodisciplina professionale conformemente alla raccomandazione 92/295/CEE della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa a codici di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza⁽²⁾;
- (19) considerando che, ai fini di una tutela ottimale dei consumatori, è importante che il consumatore sia sufficientemente informato sulle disposizioni della presente direttiva e sugli eventuali codici di comportamento esistenti in materia;

(¹) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

(²) GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 21.

- (20) considerando che il mancato rispetto delle disposizioni della presente direttiva può recare pregiudizio ai consumatori ma anche ai concorrenti; che si possono quindi prevedere disposizioni che consentano di vigilare sulla sua applicazione a organismi pubblici o al loro rappresentante, o a organizzazioni di consumatori che secondo la legislazione nazionale abbiano un legittimo interesse a proteggere i consumatori, oppure a organizzazioni professionali titolari di un legittimo interesse ad agire;
- (21) considerando che, ai fini della tutela dei consumatori, è importante affrontare non appena possibile la questione dei reclami transfrontalieri; che il 14 febbraio 1996 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato interno; che tale piano d'azione prevede iniziative specifiche per la promozione dei procedimenti extragiudiziali; che sono stabiliti criteri oggettivi (allegato II) per garantire l'affidabilità dei procedimenti suddetti ed è previsto l'uso di moduli di reclamo standardizzati (allegato III);
- (22) considerando che nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore non ha padronanza della tecnica; che è pertanto necessario prevedere che l'onere della prova possa incombere al fornitore;
- (23) considerando che in taluni casi esiste il rischio di privare il consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva designando il diritto di un paese terzo come diritto applicabile al contratto; che pertanto occorre prevedere nella presente direttiva disposizioni intese ad evitare tale rischio;
- (24) considerando che uno Stato membro può vietare, per motivi di interesse generale, la commercializzazione sul suo territorio, tramite contratti negoziati a distanza, di taluni prodotti e servizi; che questo divieto deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie; che tali divieti sono già previsti, in particolare in materia di medicinali, dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive⁽¹⁾ e dalla direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i contratti a distanza tra consumatori e fornitori.

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) *contratto a distanza*: qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- 2) *consumatore*: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;
- 3) *fornitore*: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in parola agisca nel quadro della sua attività professionale;
- 4) *tecnica di comunicazione a distanza*: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dalla presente direttiva è riportato nell'allegato I;
- 5) *operatore di tecnica di comunicazione*: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

Articolo 3

Eccezioni

1. La presente direttiva non si applica ai contratti:
 - relativi ai servizi finanziari di cui l'allegato II contiene un elenco non esauriente;
 - conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
 - conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
 - conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, ovvero ai contratti riguardanti altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione della locazione;
 - conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:
 - ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio di un consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;

— ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito; in caso di attività ricreative all'aperto il fornitore può, in via d'eccezione, riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 7, paragrafo 2, in casi specifici.

Articolo 4

Informazioni preliminari

1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

- a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
- b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;
- d) eventuali spese di consegna;
- e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
- f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
- g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- h) durata della validità dell'offerta o del prezzo;
- i) se del caso, durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di lealtà in materia di transazioni commerciali e di protezione di coloro che secondo le disposizioni legislative degli Stati membri sono incapaci di manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.

3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conversazione telefonica con il consumatore.

Articolo 5

Conferma scritta delle informazioni

1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi al momento della consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a terzi, a meno che esse non gli siano già state fornite, per iscritto o sull'altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile prima della conclusione del contratto.

Devono comunque essere forniti:

- un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6, inclusi i casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino;
- l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
- informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o di durata superiore ad un anno.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui può presentare reclami.

Articolo 6

Diritto di recesso

1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.

Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:

- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché il termine non superi il termine di tre mesi di cui al comma seguente.

Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 5, il termine sarà di tre mesi. Tale termine decorre:

- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale termine di tre mesi, il consumatore disporrà da tale momento del termine di almeno sette giorni lavorativi, di cui al primo comma.

2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti:

- di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni lavorativi, previsto al paragrafo 1;
- di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
- di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
- di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.

4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:

- se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente coperto da un credito, concesso dal fornitore, o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore,

il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penalità, qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente al paragrafo 1.

Gli Stati membri determinano le modalità di risoluzione del contratto di credito.

Articolo 7

Esecuzione del contratto

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.

2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore, dovuta alla mancata disponibilità del bene o del servizio richiesto, il consumatore ne deve essere informato e deve poter essere rimborsato quanto prima delle somme eventualmente pagate ed in ogni caso entro trenta giorni.

3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore possa consegnare al consumatore un bene o un servizio di qualità e prezzo equivalenti, qualora sia stata prevista questa possibilità prima della conclusione del contratto, o nel contratto. Il consumatore deve essere informato di tale possibilità in modo chiaro e comprensibile. Le spese di rinvio conseguenti all'esercizio del diritto di recesso sono, in questo caso, a carico del fornitore ed il consumatore deve esserne informato. In al caso la fornitura di un bene o di un servizio non può essere assimilata ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'articolo 9.

Articolo 8

Pagamento mediante carta

Gli Stati membri accertano che esistano misure appropriate affinché:

- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di contratti a distanza cui si applica la presente direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo di pagamento vengano riaccreditate o restituite al consumatore.

Articolo 9

Fornitura non richiesta

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per:

- vietare che beni o servizi siano forniti a un consumatore senza sua previa ordinazione, allorché la fornitura comporta una richiesta di pagamento;
- dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta; la mancata risposta non significa consenso.

*Articolo 10***Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza**

1. L'impiego da parte di un fornitore delle tecniche riportate in appresso richiede il consenso preventivo del consumatore:

- sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata),
- fax (telecopia).

2. Gli Stati membri si accertano che le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al paragrafo 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possano essere impiegate solo se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

*Articolo 11***Ricorso giudiziario o amministrativo**

1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali per l'attuazione della presente direttiva nell'interesse dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano di adire secondo il diritto nazionale i tribunali o gli organi amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali per l'attuazione della presente direttiva ad uno o più dei seguenti organismi:

- a) organismi pubblici o loro rappresentanti,
 - b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a tutelare i consumatori,
 - c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse ad agire.
3. a) Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova dell'esistenza di un'informazione preliminare, di una conferma scritta, o del rispetto dei termini e del consenso del consumatore può essere a carico del fornitore.
- b) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori e gli operatori di tecniche di comunicazione pongano fine alle pratiche non conformi alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva quando siano in grado di farlo.

4. Gli Stati membri possono prevedere che il controllo volontario del rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte di organismi autonomi ed il ricorso a tali organismi per la composizione di controversie si aggiungano ai mezzi che gli Stati membri debbono prevedere per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

*Articolo 12***Carattere imperativo delle disposizioni**

1. Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli in virtù del recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva a motivo della scelta della legge di un paese terzo come legislazione applicabile al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il territorio di uno o più Stati membri.

*Articolo 13***Norme comunitarie**

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni particolari che disciplinano globalmente taluni contratti a distanza.

2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni o della prestazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni della presente direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici del contratto negoziato a distanza.

*Articolo 14***Clausola minima**

Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per ragioni d'interesse generale, della commercializzazione nel loro territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali, mediante contratti a distanza, nel rispetto del trattato.

*Articolo 15***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative interne che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, corredata, se del caso, di una proposta di revisione.

Articolo 16

Informazione del consumatore

Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore della legge nazionale che recepisce la presente direttiva ed incoraggiano, se del caso, le organizzazioni professionali ad informare i consumatori dei loro codici di autoregolazione.

Articolo 17

Sistema di reclami

La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi efficaci per rispondere ai reclami dei consumatori

in materia di vendite a distanza. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'esito dello studio e presenta, se del caso, proposte in merito.

Articolo 18

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

*ALLEGATO I***Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 2, punto 4**

- Stampati senza indirizzo
 - Stampati con indirizzo
 - Lettera circolare
 - Pubblicità stampa con buono d'ordine
 - Catalogo
 - Telefono con intervento di un operatore
 - Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext)
 - Radio
 - Videotelefono (telefono con immagine)
 - Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto
 - Posta elettronica
 - Fax
 - Televisione (teleacquisto, televendita)
-

*ALLEGATO II***Servizi finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1**

- Servizi d'investimento
- Operazioni di assicurazione e di riassicurazione
- Servizi bancari
- Operazioni riguardanti fondi di pensione
- Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.

Tali servizi comprendono in particolare:

- i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE ⁽¹⁾; i servizi di società di investimenti collettivi;
- i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE ⁽²⁾;
- le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
 - all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE ⁽³⁾;
 - all'allegato della direttiva 79/267/CEE ⁽⁴⁾;
 - alla direttiva 64/225/CEE ⁽⁵⁾;
 - alle direttive 92/49/CEE ⁽⁶⁾ e 92/96/CEE ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).

⁽³⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/49/CEE (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/619/CEE (GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).

⁽⁵⁾ GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1973.

⁽⁶⁾ GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.

Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1

Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto che la Commissione esaminerà la possibilità e l'opportunità di armonizzare il metodo di calcolo del periodo di riflessione previsto nella normativa vigente in materia di protezione dei consumatori, soprattutto nella direttiva 85/577/CEE del 20 dicembre 1985 per la protezione dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita a domicilio)⁽¹⁾.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

La Commissione ammette l'importanza che riveste la protezione dei consumatori in caso di contratti a distanza per la prestazione di servizi finanziari e in considerazione di ciò ha elaborato un libro verde «Servizi finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori». In base ai risultati ottenuti dal libro verde, la Commissione esaminerà le modalità e le possibilità di inserire la protezione dei consumatori nella politica dei servizi finanziari e le eventuali implicazioni legislative e, se del caso, presenterà proposte adeguate.

⁽¹⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 31.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 27 maggio 1997

che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(97/337/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 94/660/CE, Euratom del Consiglio, del 26 settembre 1994, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Ramón Merce Juste comunicate al Consiglio in data 2 ottobre 1996;

viste le candidature presentate dal governo spagnolo in data 21 marzo 1997,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. José María Espuny Moyano è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. Ramón Merce Juste per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SORGDRAGER

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 1997
che nomina un membro del Comitato economico e sociale

(97/338/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 94/660/CE, Euratom del Consiglio, del 26 settembre 1994, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. José Fernando Rodríguez de Azero, comunicate al Consiglio in data 16 luglio 1996;

viste le candidature presentate dal governo spagnolo in data 21 marzo 1997,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Gabriel García Alonso è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del sig. José Fernando Rodríguez de Azero per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SORGDRAGER

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 5. 10. 1994, pag. 20.